

Massima numero 178 del 28 ottobre 2015

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Fradel Costruzioni Soc. Coop. – “Lavori di assistenza alla manutenzione della rete idrica a servizio della Citta di Napoli” – Importo a base di gara: euro 6.697.525,95 - S.A. ABC – Acqua Bene Comune – Azienda Speciale del Comune di Napoli

Riferimenti normativi: Art. 75 d.lgs. 163/2006

Parole chiave: Cauzione provvisoria – fidejussione prestata con modalità non consentite – intermediario finanziario non abilitato al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico – esclusione

Nelle more del completamento degli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, che ha novellato il d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, ai sensi della previgente normativa applicabile nella fase transitoria di attuazione del d.lgs. n. 141/2010 non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 la presentazione a corredo dell'offerta di fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'Elenco generale di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 (nella formulazione anteriore alla novella di cui al d.lgs. n.141/2010). Analogamente, in applicazione della medesima normativa vigente anteriormente alla novella del d.lgs. n. 141/2010, non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, la presentazione ai fini della stipula di garanzia fideiussoria rilasciata da intermediario finanziario iscritto nella sezione dell'Elenco generale di cui all'art. 106 dedicata ai confidi minori ai sensi dell'art. 155, comma 4, TUB (nella formulazione anteriore alla novella di cui al d.lgs. n.141/2010).